



Ministero della Salute

EX DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
 LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
 ex DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI
 ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
 Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
 ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
 E DEL FARMACO VETERINARIO
 Ufficio VII - Alimentazione Animale

FAX

Ministero della Salute

DGSAN

0030657-P-26/09/2011



| | |
|---|--------------|
| REGIONE VEN | 94624406 |
| DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE | |
| UNITÀ COMPLESSA SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE | |
| Data emissione | 27 SET. 2011 |
| 443432 | |
| E. 748. 2010 | |

Alle Regioni e P. A.
 Alle Associazioni di Categoria
 Loro Sedi

Oggetto: Regolamento (UE) 142/2011: Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti all'articolo 10, lettera e) "Sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano", lettera f) "Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali", lettera h) "Latte crudo e colostro derivante da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali", del Regolamento (CE) 1069/2009, possono essere forniti ed utilizzati come materie prime per mangimi.

A norma del Regolamento (CE) 1069/2009 tali sottoprodotti devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell'art. 24 dello stesso Regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell'allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011.

In deroga, il Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l'utilizzo, per l'alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte (di seguito "Prodotti"), ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettere e), f), h) del Reg. (CE) 1069/2009 che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del Reg. (UE) 142/2011.

Tali "Prodotti" possono essere pertanto direttamente utilizzati per l'alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, secondo la seguente tabella:

| | | |
|---------------------------|--|---|
| "Prodotti" TIPOLOGIA 1 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II comma 3 lett. a) | "Prodotti" ottenuti da latte crudo o trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) o b), sottoposti almeno a: i) - trattamento UHT; |
|---------------------------|--|---|

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | | ii) – sterilizzazione ($F_0 \geq 3$ o 115°C per 15' o equivalente); iii) – pastorizzazione o sterilizzazione (diversa da quella di cui al punto ii), seguita da: <ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione, oppure • Acidificazione ($\text{pH} < 6$ per almeno 1h) |
| “Prodotti” TIPOLOGIA 2 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) i) | “Prodotti” ottenuti da latte trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) - siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati termicamente, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con $\text{pH} < 6$ prima dell'invio all'allevamento |
| “Prodotti” TIPOLOGIA 3 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) ii) | “Prodotti” crudi o non trattati termicamente (o trattati diversamente dalle tipologie 1 e 2) |

Le condizioni per l'utilizzo variano in funzione del trattamento effettuato presso lo stabilimento di produzione.

Per l'impiego di “Prodotti” di Tipologia 2 e 3, viene richiesta una restrizione del numero delle aziende autorizzate ad utilizzare tali prodotti e “La valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'afta epizootica”. In aggiunta, sono previste delle restrizioni nella movimentazione degli animali alimentati con “Prodotti” di Tipologia 3.

Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'afta epizootica, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, le disposizioni della presente circolare sono ritenute adeguate per ridurre al minimo il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

I “Prodotti”, di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità.

Gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 o registrati a norma del Reg. (CE) 852/2004, per la lavorazione e/o trasformazione del latte (di seguito “Impianto”), che conferiscono i “Prodotti” come materia prima per mangimi, devono essere anche registrati ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 183/2005.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 ed il relativo Regolamento di applicazione - Reg. (UE) 142/2011 - non si applicano al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell'azienda di origine (caseifici aziendali).

I materiali di categoria 3, definiti all'articolo 10), lettera e) del Reg. (CE) 1069/2009, composti da fanghi di centrifugazione o di separazione, sono sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70°C per 60 minuti o ad una temperatura minima di 80°C per 30 minuti prima di essere immessi sul mercato come mangimi per animali d'allevamento.

1) RACCOLTA, TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

I prodotti devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011. Nell'impianto i sottoprodotti dovranno essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area dedicata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo individuata ed identificata. I prodotti potranno essere conservati confezionati o allo stato sfuso, ma dovrà essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

Solamente i "Prodotti" di tipologia 1 possono essere immagazzinati, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento o un mangimificio, presso un impianto apposito riconosciuto art. 24 lettera i) ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e registrato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, oppure possono essere conferiti direttamente ad un mangimificio.

I "Prodotti" di tipologia 2 e 3 devono invece essere conferiti direttamente dall'impianto, all'allevamento autorizzato all'impiego.

Durante il trasporto verso un allevamento utilizzatore, possono essere miscelati solo i prodotti di quegli impianti che sono stati autorizzati al conferimento a tale allevamento.

In ogni caso i "Prodotti" vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni idonee, in rapporto al tipo di prodotto, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute animale.

I "Prodotti", durante o al termine dell'immagazzinamento, per essere destinati alla alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati all'allegato X, capo I del Reg. (UE) 142/2011.

I "Prodotti" destinati ad allevamenti per l'alimentazione animale, possono, secondo la deroga di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, essere consegnati direttamente, dall' "Impianto" agli allevamenti utilizzatori, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché mantengano le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto.

Il documento commerciale per il trasporto deve indicare la tipologia dei prodotti secondo la tabella sopra riportata.

L'operatore che trasporta i "Prodotti" deve garantire la tracciabilità dallo stabilimento di produzione all'azienda o impianto di destinazione (registro della partite e documento commerciale).

2) DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG. 853/2004 E REGISTRATI 852/2004 CHE INTENDONO INVIARE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO X CAPO II SEZIONE 4, PARTE II DEL REG. 142/2011.

Gli "Impianti" che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, devono comunicare alla ASL competente le seguenti informazioni:

- le caratteristiche dei "Prodotti" (in base al trattamento termico cui i prodotti sono stati sottoposti);
- il nominativo, l'indirizzo, il numero di codice aziendale e gli estremi del nulla osta (rilasciato dalla ASL competente) degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti o, solo nel caso di "Prodotti" di Tipologia 1, dell'eventuale impianto di magazzinaggio o mangimificio di destinazione.

Il Servizio Veterinario della ASL competente detiene l'elenco dei produttori conferenti e delle aziende destinatarie dei "Prodotti".

Le Regioni e le Provincie Autonome detengono gli elenchi di cui sopra ed i relativi aggiornamenti.

TRACCIABILITA'

Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella destinazione degli stessi rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di cui sopra.

I produttori dovranno adeguare il loro piano di autocontrollo predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "Prodotti".

Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "Prodotti" utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009 (allegato VIII, capo IV del Reg. Ue 142/2011). Le registrazioni dovranno essere effettuate entro 72 ore dalla spedizione.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso il produttore per almeno 2 anni.

3) DISPOSIZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE I "PRODOTTI" di cui all'allegato X capo II, Sezione 4, parte II del Reg. UE 142/2011

NULLA OSTA

Gli allevamenti che ricevono direttamente dall' "Impianto", i "Prodotti" di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, del Reg. UE 142/2011, per l'alimentazione degli animali allevati, devono richiedere il nulla osta al Servizio veterinario competente per territorio.

A tal fine devono:

- 1) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- 2) essere georeferenziati.

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di Tipologia 2 e 3, devono:

- a) essere situati nel territorio della Provincia in cui ha sede lo stabilimento che fornisce i "Prodotti" o nella Provincia confinante. Le singole Regioni a seguito di una attenta valutazione del rischio per afta epizootica, possono riconsiderare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali, all'interno della regione stessa o di regioni limitrofe, previo consenso delle Regioni medesime, per l'invio e l'utilizzo dei prodotti di cui sopra destinati alla alimentazione animale.
- b) disporre di un adeguato sistema per l'eventuale conservazione e l'utilizzo di tali "Prodotti";
- c) destinare tali "Prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.

Gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di tipologia 3 devono, in aggiunta, trasferire tutti gli animali allevati sensibili all'afta epizootica:

- i) direttamente al macello all'interno del territorio nazionale, oppure
- ii) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure
- iii) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i "Prodotti" di tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali.

Nella richiesta di nulla osta da presentare all'ASL competente per territorio, il proprietario dell'allevamento deve indicare:

- a) le caratteristiche dei "Prodotti", di cui all'allegato X, capo II, Sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 (in funzione del trattamento subito), che si intendono utilizzare per l'alimentazione animale;
- b) il/i fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n° di registrazione/riconoscimento dello stabilimento);
- c) la modalità di conferimento dei "Prodotti": chi effettua il trasporto, frequenza, quantità;
- d) la modalità di eliminazione dei "Prodotti" che eventualmente non vengono impiegati;
- e) le condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria di animali cui i "Prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "Prodotti" prima del loro impiego).

Il legale rappresentante dell'allevamento è tenuto a comunicare formalmente al Servizio Veterinario qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.

La ASL competente per territorio rilascia il nulla osta previa ispezione dell'allevamento.

Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di una Provincia confinante, la ASL competente per territorio dell'allevamento rilascia il nulla osta sentito il Servizio Veterinario dell'ASL della Provincia confinante.

In ogni caso il nulla osta deve riportare in modo chiaro la tipologia di prodotti che l'azienda intende utilizzare per l'alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli allegati al Reg. (UE) 142/2011 (Tipologia 1, 2 o 3) a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.

TRACCIABILITA'

L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di nulla osta.


L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "Prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro 72 ore dal ricevimento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAN
Dott. Silvio Borrello



IL DIRETTORE GENERALE DGSA
Dott.ssa Gaetana Ferri



Referenti:

Tiziana Serraino

t.serraino@sanita.it; 0659942816

Marco Collu

m.collu@sanita.it; 0659946182

